

186/2025
Sent. / Ord. n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.
Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA - ORDINANZA

sul giudizio iscritto al n. **80402** del registro di Segreteria, introdotto
con ricorso in riassunzione depositato in data 06.06.2024 proposto dal
Sig. **XX** (omissis), nato a omissis il
omissis, residente in omissis (omissis), alla Via omissis n.
omissis, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Salaria n. 290, presso lo
Studio degli Avv.ti Cristiana Fabrizi (avvcristianafabrizi@legalmail.it)
e Gianluca Perreca, che lo rappresentano e difendono giusta procura
agli atti.

contro

- **I.N.P.S.** - in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in
Roma, via Ciro il Grande n. 21;

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI all'udienza del 26 marzo 2025, con l'assistenza del Segretario,
Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Gianluca Perreca, per il ricorrente, e l'Avv.

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

Filippo Mangiapane, per l'INPS.

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in riassunzione in epigrafe, il ricorrente chiede, previo accertamento dei requisiti richiesti dalla legge, il riconoscimento del proprio diritto all'applicazione dei benefici di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 in ordine all'incremento dell'anzianità contributiva per aver eseguito lavorazioni comportanti l'uso di amianto o, comunque, per aver lavorato, per oltre dieci anni, in ambiente in cui erano presenti fibre di amianto disperse.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

La pretesa era stata azionata davanti a questa Sezione giurisdizionale già in data 15.02.2019, con ricorso iscritto al n. 76690 del Registro di Segreteria, ricorso in riassunzione dell'azione presentata davanti alla Sezione lavoro del Tribunale Civile di Tivoli che, con sentenza n. 805/2018 del 28.11.2018, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.

Il suddetto ricorso n. 76690 veniva respinto con sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 386/2021 del 22.04.2021, successivamente annullata dalla sentenza n. 137/2024 del 09.05.2024.

Nel presente giudizio viene rappresentato che il Sig. XX, ex dipendente della RFI (Ferrovie dello Stato) assunto in data 26.02.1969, ha svolto mansioni di manovale, di operaio qualificato e di macchinista in ambienti che, durante l'orario di lavoro, lo avrebbero sottoposto all'esposizione continua di amianto.

Per questo motivo, il 27.04.2005, il ricorrente ha presentato domanda

all'INAIL di riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziale ex art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992; successivamente, in data 25.06.2014, ha presentato all'INPS, la richiesta di riconoscimento dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.

Non avendo ricevuto alcun riscontro da parte dell'INPS, in data 05.03.2015, presentava ricorso amministrativo al competente Comitato provinciale, anche in questo caso, senza ottenere alcun riscontro; decideva, pertanto, di agire dapprima in sede civile e, successivamente, davanti a questa Corte, nei termini sopra riportati.

Nel ricorso vengono dettagliatamente illustrate le attività alle quali il convenuto era stato adibito e le ragioni poste a fondamento della pretesa attorea.

Con memoria depositata il 29.01.2025, si è costituito in giudizio l'INPS che si è riportato alle medesime eccezioni e difese già esposte nel precedente giudizio di primo grado.

In particolare, ha preliminarmente eccepito l'improponibilità e improcedibilità della pretesa attorea, per mancanza della previa domanda amministrativa, e l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, oltre che la nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda.

L'Istituto previdenziale ha, poi, sollevato una duplice eccezione di decadenza: la prima, ai sensi dell'art. 47 della legge n. 326/2003 che stabilisce l'obbligo per i lavoratori di presentare (o ripresentare) all'INAIL, a pena di decadenza, la domanda per il riconoscimento dei

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

benefici in argomento entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo della legge.

Controparte ha poi eccepito la decadenza dal diritto e dall'azione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, che prevede che l'azione giudiziaria, in materia di trattamenti pensionistici, debba essere proposta entro tre anni e trecento giorni dalla presentazione della relativa domanda amministrativa all'INPS.

Nel merito, l'INPS ha contestato la prescrizione del diritto alla supervalutazione contributiva e ha contestato l'applicabilità della normativa in materia di riconoscimento dei benefici in questione al caso di specie, rilevando la mancanza della prescritta certificazione dell'INAIL.

All'udienza odierna, le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni.

All'esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio concerne il riconoscimento del diritto del ricorrente all'applicazione dei benefici di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 in ordine all'incremento dell'anzianità contributiva per aver eseguito lavorazioni comportanti l'uso di amianto o, comunque, per aver lavorato, per oltre dieci anni, in ambiente in cui erano presenti fibre di amianto disperse, previo accertamento dei requisiti prescritti dalla legge.

2. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di improponibilità e improcedibilità del ricorso, sollevata dalla controparte, per non aver il

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ricorrente previamente esperito domanda in via amministrativa o ricorso amministrativo.

L'eccezione non è fondata.

Dagli atti, infatti, risulta che il ricorrente ha formalmente presentato richiesta di riconoscimento all'INPS dei benefici previdenziali in argomento con istanza del 25.06.2014 (pervenuta all'INPS in data 03.07.2014); risulta, inoltre, che in ordine alla medesima pretesa, il ricorrente ha anche presentato ricorso amministrativo del 05.03.2015 (pervenuto all'INPS in data 11.03.2015).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. Del pari va respinta l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse ad agire posto che il ricorrente ha un evidente interesse a vedersi riconosciuto il diritto ai benefici previdenziali in questione, né, d'altra parte, è previsto un onere di dimostrazione dello specifico vantaggio correlato al riconoscimento del diritto.

4. In merito alle eccezioni di decadenza dal diritto e dall'azione sollevate dalla controparte, si osserva quanto segue.

4.1. Con riferimento all'eccezione di decadenza ex art. 47 del d.P.R. 326/2003, va rilevato che il ricorrente ha presentato la domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto all'INAIL entro il termine di decadenza di 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale (15 giugno 2005).

Il rispetto del suddetto termine può validamente ritenersi dimostrato dal riconoscimento effettuata dallo stesso INAIL che ha espressamente riconosciuto che la domanda è pervenuta in data 27.04.2005.

4.2. Del pari risulta rispettato anche il termine decadenziale previsto

dall'art. 47 del d.P.R. 639/1970, che stabilisce che l'azione giudiziaria, in materia di trattamenti pensionistici, debba essere proposta entro 3 anni e 300 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa all'INPS.

Sul punto, si richiama la giurisprudenza di legittimità che riconosce l'applicabilità anche alle controversie aventi oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto della decadenza prevista dal citato art. 47 del d.P.R. 639/1970, nel testo sostituito dall'art. 4 del d.l. n. 384/1992 (convertito dalla legge n. 438/1992) che ha individuato il *dies a quo* nella data della domanda all'ente previdenziale onerato dell'applicazione del moltiplicatore contributivo (INPS).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Nel caso di specie, il ricorrente ha presentato l'istanza di riconoscimento dei benefici previdenziali in data 25.06.2014 (pervenuta in data 03.07.2014) all'INPS, seguita da istanza di ricorso amministrativo del 05.03.2015 (depositata in data 11.03.2015).

In questo caso, pur non conoscendo la data del deposito del ricorso civile presentato dall'interessato, risulta comunque che il ricorso è stato deciso con sentenza n. 805/2018 del 28.11.2018 della Sezione lavoro del Tribunale Civile di Tivoli, pubblicazione che è avvenuta, comunque, entro il termine decadenziale sopra richiamato.

5. Va respinta l'eccezione di nullità in quanto l'oggetto della domanda appare chiaro e determinato tanto che ha consentito alla controparte di svolgere articolate controdeduzioni.

6. In merito all'eccezione di prescrizione decennale del diritto ad

ottenere il riconoscimento dei benefici in discussione, accertata la tempestività dell'istanza rivolta all'INAIL (27.04.2005) va affermato che il successivo atto di esercizio interruttivo dei termini di prescrizione al riconoscimento del diritto in questa sede fatta valere è l'istanza pervenuta all'INPS in data 03.07.2014: l'eccezione, pertanto, non è fondata e va respinta.

7. Per quanto concerne il merito della causa, si richiama l'orientamento della Cassazione (sent. 1611/2005) che ha ritenuto che, in assenza di attestazione INAIL, spetti al Giudice accertare l'esposizione ad una concentrazione di amianto maggiore dei valori indicati dal D Lgs. 277/1991, non essendo richiesto all'interessato di fornire prova della concreta esposizione ma anche solo della rilevante probabilità di esposizione al rischio (ord sez lombardia 25/2017).

7.1. In considerazione della natura eminentemente tecnica della questione, risulta imprescindibile disporre una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di quantificare se e in qual misura il ricorrente, dalla data in cui è stato assunto alle dipendenze dell'allora azienda autonoma Ferrovie dello Stato (26.02.1969) sino al 31.12.1995 abbia subito un'esposizione c.d. qualificata ad amianto.

7.2. Ravvisata la necessità, ai fini del decidere, di acquisire un motivato parere medico-legale, da parte dell'Ufficio Medico-Legale presso il Ministero della Salute in Roma, qualificato organo collegiale sanitario pubblico, munito delle necessarie competenze e professionalità specifiche, in composizione integrata con lo specialista della materia, al quale si chiede di esprimersi sul seguente quesito:

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

“se parte ricorrente sia stata esposta all’amianto nel periodo compreso tra il 26.02.1969 ed il 31/12/1995 nella concentrazione media annua stabilita dal legislatore ai fini del riconoscimento dei benefici di cui all’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, ovvero, qualora ciò non sia possibile in relazione al tempo trascorso e al mutamento dello stato dei luoghi, se sia presumibile, in base ad un rilevante grado di probabilità, il superamento della suddetta soglia nel periodo di riferimento”

Al predetto Ufficio Medico Legale, parte attrice e l’INPS (con specifico riferimento a casi analoghi già istruiti e definiti in sede di accertamenti tecnici) trasmetteranno immediatamente (e comunque non oltre 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza) tutta la documentazione necessaria per permettere all’organo di consulenza di formulare un motivato parere sulla sussistenza, nei confronti dell’interessato, dei requisiti per ottenere il beneficio della maggiorazione contributiva in questione

Il predetto CTU - cui la Segreteria della Sezione trasmetterà in copia la documentazione in atti (inclusa quella relativa al **giudizio n. 76690**) - è autorizzato a chiedere tempestivamente copia di ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini del richiesto adempimento istruttorio direttamente alle parti e alle Amministrazioni interessate (e agli altri enti che riterrà necessario interpellare).

La parte privata ha facoltà di esibire direttamente al suddetto organo di consulenza, entro trenta giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, memorie, perizie e certificazioni mediche.

Le parti sono autorizzate a conferire incarico ad un proprio consulente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

tecnico di parte che è autorizzato a partecipare alle operazioni peritali, per il caso di visita diretta (ove ritenuta necessaria), e, in ipotesi di solo esame degli atti, a essere sentito in sede di audizione preventiva.

L'Ufficio Medico Legale provvederà ad inviare la bozza dell'elaborato peritale alle parti nonché a depositare presso la Segreteria di questa Sezione l'evidenza documentale della spedizione di tale atto alle parti.

Le parti devono far pervenire le proprie eventuali osservazioni all'organo di consulenza entro il termine che verrà stabilito dall'U.M.L., comunque non inferiore a 15 giorni dalla data di ricezione della bozza dell'elaborato peritale.

L'U.M.L. dovrà, quindi, trasmettere alla Segreteria della Sezione la relazione definitiva nella quale darà altresì conto delle eventuali osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e prenderà specificamente posizione su di esse.

A cura della Segreteria di questa Sezione giurisdizionale sarà comunicata copia integrale del presente provvedimento al Difensore del ricorrente, all'INPS e all'Ufficio Medico Legale.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito, che comprenderanno la trasmissione all'Ufficio Medico Legale degli atti contenuti nel fascicolo del giudizio.

A cura della Segreteria della Sezione sarà dato avviso alle parti della nuova udienza di discussione della causa, restando inteso che le parti costituite potranno depositare in Segreteria memorie e documenti sino al decimo giorno antecedente a detta udienza (art. 156 c.g.c.).

8. Spese riservate al merito.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio - in composizione di Giudice Unico per le pensioni - sospendendo ogni altra pronuncia in rito ed in merito:

- respinge l'eccezione di improcedibilità e inammissibilità del ricorso;
- respinge le eccezioni di decadenza e di prescrizione;
- ordina l'espletamento dell'incombente istruttorio di cui in parte motiva, nei termini e modi ivi puntualmente indicati.

Spese al definitivo

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.

Il Giudice

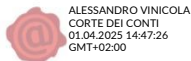
(Dott. Francesco Maffei)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 01.04.2025

f.to digitalmente

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs.

30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione,

venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del

ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del

decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e
gli
altri dati
identificativi
dell'interessa
to,
ai sensi
dell'art.
52, c. 3
D.Lgs.
196/03

